



*Ministero della Giustizia*  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

**Posteinsieme**  
**onlus**

**ROMA**  
Assessorato Politiche Sociali, Salute  
Casa ed Emergenza Abitativa



## **PROTOCOLLO DI INTESA** **PER L'AVVIO DEL PROGETTO "LA CASA DI LEDA"**

ai fini dell'attuazione dell'art. 4 della Legge 21 aprile 2011 n. 62

**TRA**

**Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria** (di seguito DAP), nella persona del Capo del Dipartimento, Santi Consolo, elettivamente domiciliato, ai fini del presente Protocollo, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in Largo Luigi Daga, 2, Roma;

**Il Comune di Roma** – con sede legale in Roma, piazza del Campidoglio n. 1, C.F. 02438750586 (di seguito Comune di Roma), rappresentato dall'Assessore Francesca Danese, con delega a sociale, salute, casa ed emergenza abitativa, elettivamente domiciliata, ai fini del presente Protocollo, presso Viale Manzoni, 16, Roma;

**La Fondazione Poste Insieme Onlus**, con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, C.F. 97843010584 (di seguito Fondazione), rappresentata dal Segretario Generale, Massimiliano Monnanni, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Via dei Crociferi, 23, Roma;

### **PREMESSO CHE**

La detenzione presso strutture penitenziarie di donne con figli minori, pur consentendo a madri e figli di non essere separati, impedisce che il rapporto madre/figlio si svolga in condizioni compatibili con le esigenze di una crescita equilibrata del bambino e con il diritto della donna a svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale;

La Legge n. 62 del 21 aprile 2011 ha come obiettivo quello di assicurare un sereno ed armonioso sviluppo a quei bambini i cui genitori hanno compiuto reati, demandando agli

Enti Locali l'istituzione di luoghi di accoglienza idonei sul territorio, indicati come "Case Famiglia Protette";

**Visto l'art. 27** comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

**Vista** la Legge n.354/75, recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e successive modifiche;

**Visto** il D.P.R. 230/2000, Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, che prevede: all'art. 1, comma 2, che il trattamento rieducativo "è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"; all'art. 68, comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

**Vista** la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che prevede:

a) all'art. 6, che i Comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";

b) all'art. 19, che i Comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia";

**Vista** la legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la legge 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

**Visto** il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario, sottoscritto il 13 novembre 2014;

**Vista** la legge 21 Aprile 2011 n. 62 che al comma 2 dell'art. 4 prevede che il Ministro della Giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come Case Famiglia Protette;

**Considerato** che il Comune di Roma, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 145 dell'8 maggio 2015, ha manifestato l'interesse all'assegnazione in comodato d'uso gratuito dell'immobile sequestrato alla criminalità organizzata, ubicato in via Kenya 72, con ingresso anche da via Algeria 11, per adibirlo a casa famiglia per genitori provenienti dalla detenzione con figli minori;

**Considerato** che la Fondazione Poste Insieme Onlus, promossa da Poste Italiane SpA allo scopo di promuovere e sviluppare una organica presenza istituzionale di ambito nazionale e territoriale a sostegno delle politiche di inclusione e solidarietà sociale, nell'ambito delle proprie finalità statutarie ha individuato tra le sue priorità un intervento volto a sostenere economicamente la realizzazione e il funzionamento nella Città di Roma della prima casa protetta per madri detenute con bambini;

**Considerato** che si può prevedere una gestione "mista" della casa famiglia, con la presenza nella struttura sia di operatori retribuiti che volontari;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### ***Finalità***

Il presente accordo regola i rapporti tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Comune di Roma, la Fondazione Poste Insieme Onlus, concernenti:

- Attivazione di un **progetto sperimentale di convivenza protetta** per genitori con figli, agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 21 aprile 2011 n. 62, presso un immobile già nella disponibilità del Comune di Roma, situato in Via Kenya, 72, sottratto alla criminalità organizzata;
- Promozione di azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- Sostegno alla costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi alla misura alternativa della detenzione domiciliare e di persone ammesse agli arresti domiciliari;
- Organizzazione di attività formative congiunte.

### **Art. 2**

#### **Impegno delle parti**

Il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, attraverso gli uffici territoriali, si impegna a:

- Collaborare con il Comune per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti beneficiari della misura;
- Segnalare al Comune di Roma i nominativi di soggetti ammessi alla detenzione/arresti domiciliari che possono essere inseriti nel progetto;
- Comunicare il nominativo del funzionario incaricato di seguire la misura alternativa alla detenzione, con il quale gli operatori della casa famiglia possano rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa all'esecuzione della pena.



- Preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura, offrendo ogni necessario supporto;
- Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento;
- Concorrere alla pulizia iniziale della struttura attraverso l'impiego di detenuti in art. 21.

Il **Comune di Roma**, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali e Sussidiarietà, si impegna a:

- Rendere operativa la struttura di accoglienza;
- Partecipare alla valutazione delle segnalazioni per l'ingresso nel progetto dei soggetti ammessi alla detenzione/arresti domiciliari;
- Autorizzare l'ingresso nel progetto della persona ammessa agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;
- Prevedere l'individuazione di un referente del progetto con compiti di verifica dell'andamento dei percorsi individuali dei destinatari del progetto;
- Individuare, in accordo con il DAP e la Fondazione Poste Insieme onlus, un soggetto in grado di svolgere attività di tutoring della persona inserita nel progetto e di rete con l'Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna);
- Verificare con cadenza periodica prestabilita, e ogni qualvolta necessario, con l'Uepe e la persona interessata l'andamento della misura;
- Segnalare tempestivamente eventuali inadempienze o comportamenti non idonei della persona in misura alternativa.

**La Fondazione Poste Insieme Onlus** si impegna a:

- concorrere alla realizzazione del progetto attraverso **la copertura degli oneri necessari alla sua gestione**, con un finanziamento già deliberato in data 27 luglio 2015 pari a € 150.000,00 a valere sull'esercizio 2015, con possibilità di ulteriori stanziamenti anche per la contribuzione all'operatività del progetto;
- concorrere al radicamento e alla strutturazione presso la convivenza protetta di reti di volontariato promosse e/o partecipate da gruppi di dipendenti di Poste Italiane mediante opportuni programmi formativi ed esperienziali;

### **Art. 3**

#### **Durata e diritto di recesso**

Il presente accordo ha la durata di tre anni ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.



Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Roma.

#### **Art.4**

##### **Valutazione degli esiti dell'iniziativa**

Al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo di intesa e la realizzazione del progetto, sarà istituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte.

Entro il 30 ottobre 2016, il Comitato di cui al comma 1 riferirà ai vertici istituzionali delle Parti in merito all'attuazione del Protocollo, al fine di consentire alle stesse di valutare gli esiti dell'avvio dell'iniziativa e di definire le modalità attraverso le quali proseguire la collaborazione istituzionale.

ROMA, \_\_\_\_\_

Il Capo del Dipartimento  
*Santi Consolo*

*Santi Consolo*  
L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma  
*Francesca Danese*

*Francesca Danese*  
Il Segretario Generale Fondazione Poste Insieme Onlus  
*Massimiliano Mennanni*